Condividi

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in **relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del *Bonus* vacanze**.

Come ricorda il citato documento Agenziale, il decreto Rilancio all’articolo 176, ha riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai *bed&breakfast* (di seguito *“fornitori”*), nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 176. Il **credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, **d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti**, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

A tal fine con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità di applicazione del richiamato articolo 176, prevedendo.

In particolare nel provvedimento è stato stabilito che:

- il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura *web* disponibile nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate;
- **a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma**

dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;

- **il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto** dell’operazione di Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
- **in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari**. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Di conseguenza, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- **“6915”** denominato **“BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, *bed&breakfast* e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione *“Erario”,* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Nel campo *“**anno di riferimento**”* del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “**2020**”.

Il codice tributo “6915” è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. *Rilancio*)

Per saperne di più:

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020, recante: «*Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*»

La guida in formato PDF

L’area tematica dedicata al *Bonus* vacanze sul sito dell’Agenzia delle entrate

La pagina dedicata al *Bonus* vacanze sul sito dell’app IO